


GL \*LRYHGu OXJOLR

# Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Per il Salva casa arriva l'ultimo ok: al debutto le nuove sanatorie (G.Latour)</i>	3
27	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Recupero dei sottotetti piu' facile (A.Ciccia Messina)</i>	5
34	Italia Oggi	25/07/2024	<i>L'Anac riscrive il codice appalti (A.Mascolini)</i>	7
<b>Rubrica Sicurezza</b>				
9	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Patente a crediti: con la domanda scatta l'attivita' in cantiere (G.Pogliotti)</i>	8
<b>Rubrica Ambiente</b>				
3	La Repubblica	25/07/2024	<i>Sprechi e incompiute. Un fiume di soldi pubblici prosciugato negli anni (S.Palazzolo)</i>	9
<b>Rubrica Imprese</b>				
16	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Aziende in crisi. Urso: "Sono sei i soggetti interessati all'ex Ilva" (D.Palmiotti)</i>	10
<b>Rubrica Innovazione e Ricerca</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Irlanda, i data center usano piu' elettricita' delle abitazioni (B.Simonetta)</i>	12
<b>Rubrica Lavoro</b>				
6	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Nel 2050 il rapporto tra lavoratori e non crolla a uno a uno (C.Marroni)</i>	14
<b>Rubrica Economia</b>				
15	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>L'invecchiamento dei lavoratori e i nodi della silver economy (R.De Luca)</i>	15
20	La Repubblica	25/07/2024	<i>Materie prime critiche l'Italia ne e' ricca e non le puo' sfruttare (R.Amato)</i>	16
<b>Rubrica Politica</b>				
9	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Salva Milano nella palude, ennesimo rinvio (S.Monaci)</i>	18
<b>Rubrica Energia</b>				
1	Il Sole 24 Ore	25/07/2024	<i>Nova 24 - Solare, prima fonte di energia nel 2040 (E.Comelli)</i>	19
<b>Rubrica Mobilità e Trasporti</b>				
1	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Le auto elettriche sono meno care ma non si vendono (P.Annoni)</i>	21
<b>Rubrica Fisco</b>				
1	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Il decreto salva casa e' legge (F.Cerisano)</i>	22
31	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Edilizia, no sanzione per errore incolpevole</i>	24
33	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Risparmio energetico per il 5.0 (G.Ambrosoli)</i>	25
35	Italia Oggi	25/07/2024	<i>Un equo compenso immobiliare</i>	26

## Immobili

Per il Salva casa  
arriva l'ultimo ok:  
al debutto  
le nuove sanatorie



**Latour e Monaci**

— a pag. 9

# Il Salva casa è legge, da lunedì partono le nuove sanatorie

**Edilizia.** Il Senato dà l'ultimo via libera al decreto 69 che ora si avvia verso la Gazzetta Ufficiale. Crescono le chance di regolarizzare le difformità: saranno sette le strade a disposizione dei cittadini

### Giuseppe Latour

Variazioni essenziali, varianti ante 1977. E, ancora, tolleranze allargate e legittimo affidamento per chi ha ottenuto l'agibilità del suo immobile. Diventeranno, di fatto, operative da lunedì le nuove sanatorie del decreto Salva casa.

Il Senato, con una procedura rapidissima, ieri ha chiuso l'esame della legge di conversione del Dl n. 69/2024, licenziando il testo modificato dalla Camera; il provvedimento, blindato con la questione di fiducia, è stato approvato con 106 sì, 68 no e un astenuto. Sono bastati due giorni a completare questa lettura a Palazzo Madama: martedì era stato chiuso l'iter della commissione Ambiente e ieri è arrivato l'ok in Aula.

Le venti modifiche inserite nel decreto a Montecitorio, allora, si consolidano e diventano legge. Mancano, a questo punto, solo la firma del Capo dello Stato e, poi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per la conversione è il 28 luglio. Probabile, a questo punto, che l'ultimo passaggio (quello della Gazzetta) arrivi tra venerdì e sabato. Al di là del giorno tecnico di entrata in vigore, insomma, le novità del testo saranno pienamente operative dalla prossima settimana. E si misureranno con il mercato soprattutto

a partire da settembre.

Quelle di maggiore impatto riguardano l'ampliamento del raggio d'azione delle sanatorie. Diventano in totale sette le possibilità di regolarizzare, prendendo varie strade, le difformità piccole e grandi. E proprio sulla dimensione delle irregolarità viene confermato il cambiamento più rilevante. Nel nuovo accertamento di conformità, infatti, entrano anche le variazioni essenziali. Si tratta di irregolarità anche molto pesanti, come l'aumento «consistente della cubatura o della superficie di solaio», come spiega il Testo unico edilizia. Dovranno – va sottolineato – essere sempre compatibili con il piano regolatore del Comune nel quale si trova l'edificio interessato dall'irregolarità.

Potranno, con una procedura leggera, essere sanate anche le varianti ante 1977. Si tratta di quei lavori in variante al titolo edilizio, eseguiti prima della legge Bucalossi: la data da tenere presente, in questo caso, è il 30 gennaio del 1977. Prima di questa data, in sostanza, non esisteva la possibilità di regolarizzare modifiche in cantiere. Per questo, molti immobili realizzati in quel periodo risultano, ancora oggi, affetti da pesanti irregolarità. Una procedura di sanatoria leggera ci sarà anche per quei lavori non contestati dai Comuni in fase di rilascio

dell'agibilità di un immobile.

Sull'agibilità arrivano le altre grandi novità di questa nuova versione del decreto. Le altezze minime, necessarie per dichiarare agibile un immobile, scendono da 2,70 metri a 2,40 metri. Così come scende la superficie minima: da 28 a 20 metri per i monolocali e da 38 a 28 metri per i bilocali. Questi limiti, però, saranno condizionati a una ristrutturazione che garantisca la salubrità dell'immobile. Anche se potranno beneficiare di un 2% di tolleranza: di fatto, potranno essere leggermente più bassi.

L'applicazione di molte di queste norme è, adesso, nelle mani dei Comuni. Quanto alle sanatorie, infatti, la Ragioneria generale dello Stato, in una relazione depositata proprio in Senato, spiega che le nuove regole «potranno determinare un maggior gettito a favore dei Comuni», al momento non quantificabile. Discorso simile per le nuove norme che consentono di vendere gli immobili abusivi. In questo quadro – ricorda il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante – i Comuni potranno «utilizzare una parte delle entrate derivanti dalla regolarizzazione delle difformità urbanistiche e dall'alienazione di immobili interessati da abusi anche per il completamento o la demolizione delle opere incompiute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# 30/1/1977

## LA REGOLARIZZAZIONE

Ai titoli presentati prima del 30 gennaio 1977 si applicherà la nuova procedura leggera per sanare le varianti in corso d'opera



**Ora i Comuni saranno chiamati all'applicazione delle nuove regole del provvedimento**

### Le principali novità

# 1

#### LE SANATORIE

### Regolarità più facile per molte difformità

Il cuore del Salva casa è il nuovo articolo 36 bis, che contiene il cosiddetto «accertamento di conformità». Si tratta di una norma che, in partenza, era limitata alle piccole difformità rispetto ai titoli presentati in Comune. Con il passaggio parlamentare ha, però, incamerato anche difformità più pesanti, definite come «variazioni essenziali». Adesso, è possibile sanare anche gli aumenti di cubatura. Resta necessaria una doppia conformità semplificata.

# 2

#### LE VIOLAZIONI

### Cinque scaglioni per le tolleranze

Cambiano le tolleranze costruttive, cioè la differenza tra quanto autorizzato in Comune e quanto realizzato in cantiere. Entro certi limiti queste differenze sono ammesse. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio scorso, sono ammesse tolleranze variabili tra il 2 e il 6%, a seconda della dimensione dell'immobile. In fase di conversione è stata inserita proprio la categoria del 6%: la tolleranza viene portata a questo livello per le unità sotto i 60 metri quadri.

# 3

#### ABITABILITÀ

### Arriva il sì alle mini abitazioni

Diventa possibile certificare l'abitabilità di un immobile con altezze di 2,40 metri (e non più 2,70 metri) e superfici minime di 20 metri quadri per i monocali (prima erano 28 metri quadri) e 28 metri quadri per i bilocali (prima erano 38 metri quadri). Anche per queste misure ci sarà la tolleranza del 2 per cento. L'abitabilità di questi immobili è condizionata a un progetto che garantisca il miglioramento delle loro caratteristiche di salubrità.

# 4

#### COMMERCIALIZZAZIONE

### Semplificato lo stato legittimo

Anche sullo stato legittimo arrivano semplificazioni per i cittadini. È possibile provare lo stato legittimo di un immobile (cioè, la catena di permessi che attestano la legittimità dell'immobile) solo guardando all'ultimo titolo depositato. La conversione ha, però, limitato questa chance, precisando che l'ultimo titolo deve avere caratteristiche particolari. Al momento del suo rilascio, l'amministrazione deve avere verificato esplicitamente la legittimità dei titoli progressivi.



*Le modifiche al decreto legge salva casa aumentano le operazioni consentite*

# Recupero dei sottotetti più facile

## Liberalizzati anche i lavori per porticati e tende da sole

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**R**ecupero sottotetti anche in deroga alle distanze tra edifici e ampliamento dei casi di edilizia libera (porticati e tende da sole). Nell'intendimento degli estensori delle norme del decreto-legge 69/2024, si tratta di interventi che, senza alterare il decoro urbano, migliorano le prestazioni acustiche ed energetica degli edifici e riducono le dispersioni termiche.

Il decreto-legge, ad alcune condizioni, consente, dunque, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Viene inserito un nuovo comma 1-quater all'articolo 2-bis del TUE (Testo unico edilizia, dpr 380/2001), che disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. In dettaglio, il primo periodo del comma 1-quater dispone che - al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo - il recupero dei sottotetti è comunque consentito, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra

gli edifici e dai confini, alle seguenti condizioni: che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio; che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali; e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo. Il secondo periodo del comma 1-quater precisa che resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

Il secondo filone di novità riguarda l'attività edilizia libera e cioè il gruppo di interventi, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. L'articolo 6 del TUE elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (permesso di costruire o altro titolo autorizzativo), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo n. 42 del 2004. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 6, rientrano nell'attività edilizia libera, tra gli altri, gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del TUE, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee, di installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) installate su logge e balconi, ecc.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge amplia le categorie di interventi edilizi, previsti dall'articolo 6, comma 1, del TUE, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Per effetto del decreto-legge sono esplicitamente inseriti tra gli interventi di edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) anche di porticati. Vanno ad aggiungersi alle vetrate installate su logge e balconi. Tutte queste VEPA rispondono a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge. È stato, inoltre, specificato che la norma di favore non si applica ai porticati gravati, in tutto

o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.

Il decreto introduce, poi, una nuova categoria di opere realizzabili in edilizia libera: le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.

Si tratta, in dettaglio, delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia adossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

Queste opere rientrano nell'edilizia libera purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici e purché abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzino alle preesistenti linee architettoniche. Nel corso dei lavori del Parlamento di conversione del decreto-legge, è stato precisato che la disciplina si applica alle tende a pergola con telo retrattile anche se bioclimatiche.

© Riproduzione riservata



**Tutte le novità del decreto salva casa**

<b>Accertamento di conformità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il cuore del decreto-legge è rappresentato dal nuovo articolo 36-bis che permette la sanatoria di parziali difformità minori, ossia che rientrano tra i limiti delle tolleranze costruttive e le variazioni essenziali definite dall'articolo 32 del Testo unico edilizia prima del momento dell'irrogazione della sanzione amministrativa per un abuso edilizio e anche in assenza della doppia conformità urbanistica ed edilizia attualmente richiesta (al momento della realizzazione dell'opera nonché al momento della presentazione della domanda);</li><li>• si possono sanare con una SCIA in sanatoria gli interventi di parziale difformità al titolo edilizio, che risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso edilizio.</li><li>• il comune deve pronunciarsi entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta; per le Scia, si applica il termine di trenta giorni</li></ul>
<b>Variazioni essenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La disciplina del nuovo articolo 36-bis ( per le parziali difformità) è stata estesa anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32, tenuto conto della difficoltà di tracciare un limite tra le due categorie. Si supera il regime della 'doppia conformità' anche con riferimento agli interventi in variazione essenziale al titolo abilitativo. L'articolo 36 del Testo unico edilizio, che richiede la doppia conformità edilizia e urbanistica, resta solo per la totale difformità al titolo edilizio</li></ul>
<b>Oblazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e in caso di variazioni essenziali è previsto il pagamento di una somma, a titolo di oblazione, pari al contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ex art. 16 TUE), incrementato del 20%. Non si applica l'incremento del venti per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;</li><li>• ove l'intervento sia eseguito in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nelle ipotesi di cui all'articolo 37 del TUE, è previsto il pagamento di una somma, a titolo di oblazione, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 10.328;</li><li>• nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, in misura non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 5.164;</li><li>• è stata elevata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 37, comma 1, del TUE per la realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, innalzandola dal doppio al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1032 euro</li></ul>
<b>Sottotetti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilità di recuperare i sottotetti, qualora la legge regionale lo permette, anche qualora non esistano le distanze minime tra gli edifici e dai confini, sempre nell'ambito delle dimensioni dell'area del sottotetto esistente, come delimitato dalle pareti perimetrali e nel rispetto dell'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo</li></ul>

L'Authority ha risposto alla consultazione del Mit. Inviato documento con oltre 40 richieste

# L'Anac riscrive il codice appalti

## Ridurre le soglie per gli affidamenti diretti, equo compenso

DI ANDREA MASCOLINI

**R**idurre le soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza bando; limitare il ricorso all'appalto integrato e agli accordi quadro; chiarire l'applicabilità dell'equo compenso nelle gare; rafforzare la disciplina sul conflitto di interessi; coordinare la disciplina delle cause di esclusione. Sono queste alcune delle oltre 40 richieste che l'Autorità nazionale anticorruzione ha formulato nell'ambito della consultazione avviata dal Ministero delle infrastrutture e conclusasi lunedì scorso sul decreto correttivo del codice appalti (dlgs 36/2023). Per l'Autorità presieduta da Giuseppe Busia, fra le altre cose, occorre intervenire sulla disciplina del cosiddetto appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori) di cui si nota "un'applicazione generalizzata dell'istituto" e la "formulazione generica in merito alla motivazione del ricorso" a tale tipologia contrattuale. Da qui l'esigenza di ridefinire l'ambito applicativo del contratto ad ipote-

si predeterminate, "introducendo eventualmente limitazioni in funzione della tipologia di opera da realizzare o del valore economico dei lavori".

Altro tema sul quale l'Authority chiede di introdurre correttivi è la disciplina degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate senza bando di gara: per Anac vanno ridefinite in diminuzione le soglie perché c'è il "rischio di eccessivo frazionamento degli appalti" e deve essere riconosciuta espressamente la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie anche per i contratti sotto soglia Ue. Da prevedere anche l'applicazione del principio di rotazione degli inviti, oltre che degli affidamenti, a tutte le tipologie di contratti sotto soglia. Ad avviso dell'Anac è anche opportuno controbilanciare il più ampio ricorso all'affidamento diretto con "l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di dare conto delle ragioni della scelta dell'affidatario e di eventuali comparazioni di prezzi effettuate".

L'Anac insiste molto anche sulla necessità di chiarire diverse criticità del sistema di qualificazione SOA e

del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ("definire prima possibile cosa succederà al termine del periodo transitorio"). Ad avviso dell'Anac, è opportuno "circoscrivere i limiti di applicazione dell'accordo quadro, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni".

Sul delicato tema dell'applicazione delle disposizioni della legge 49 sull'equo compenso alla disciplina del codice appalti, l'Anac richiede un coordinamento e evidenza "la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura". Particolare attenzione pone l'Anac al "forte depotenziamento dell'istituto del conflitto di interessi" come risultante

dall'articolo 16 attuale che "ha ridotto ampiamente lo spazio applicativo dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, oltre ad avere introdotto un onere probatorio particolarmente gravoso a carico di chi invoca il conflitto". Sugli affidamenti in house l'Autorità sottolinea l'esigenza di una maggiore trasparenza degli affidamenti diretti a favore delle società in house. Andrebbe reintrodotta l'elenco abrogato dal d. lgs 36 e inserito l'obbligo di motivazione "qualificata" e "anticipata" nella deliberazione di affidamento in house del servizio. Certamente occorre, ad avviso dell'Anac, intervenire sulla disciplina delle cause di esclusione dalle gare per coordinare il principio di tassatività delle cause di esclusione definite dal Codice e "l'esistenza di norme extra vaganti contenenti obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente". Il riferimento è alle cause di esclusione relative alla mancata iscrizione nelle white list, alla violazione della normativa in tema di "pantouflage", alla mancata accettazione dei patenti/protocolli di legalità, alla parità di genere e alla parità di punti.

© Riproduzione riservata



# Patente a crediti: con la domanda scatta l'attività in cantiere

**Il decreto attuativo**

**Dal 1 ottobre la richiesta sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**

**Giorgio Pogliotti**

La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. Il provvedimento è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Mentre è in attesa di perfezionamento l'iter di approvazione del decreto attuativo della patente a crediti, il ministero del Lavoro ha pubblicato delle slides esplicative con una serie di chiarimenti e dettagli sul funzionamento del nuovo strumento introdotto nell'edilizia dal decreto Pnrr che ha stabilito il possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Anzitutto la domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata dal 1 ottobre sul portale dell'Inl dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. In caso di dichiarazioni non veritiera-

re la patente sarà revocata.

Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspg se previsto).

La dotazione iniziale è di 30 crediti, legati all'anzianità dell'azienda a cui si aggiungono fino ad ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti in formazione. Vediamo il meccanismo dell'attribuzione dei 30 crediti in base all'anzianità di iscrizione alla Camera di commercio: fino a 10 crediti sono attribuibili al momento del rilascio della patente (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni) e fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente in base al principio di un credito ogni due anni di attività (dunque se la data di rilascio è 1 ottobre 2024 i 20 crediti aggiuntivi si maturano nel 1 ottobre 2064). Quanto all'attribuzione dei 40 crediti ulteriori: fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntiva (possesso di Certificazione SOA di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera). Si parte dunque con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti ma solo dopo 40 anni, e a due condizioni: se l'azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha com-

messo alcuna violazione.

Il ministero fa tre esempi concreti del meccanismo di attribuzione dei crediti ad aziende con patente rilasciata il 1 ottobre 2024. Un'azienda che al momento del rilascio della patente, il 1 ottobre 2024 ha 2 anni di iscrizione alla Camera di commercio e presenta la domanda senza certificare attività o investimenti in formazione, ha solo 30 crediti. Una seconda azienda che oltre ai 30 crediti di base ha maturato 12 anni di anzianità, ne aggiungerà altri 5, e potendo certificare attività, investimenti in formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne otterrà altri 5 per un totale di 40. Prendiamo poi un'azienda con 22 anni di anzianità, al momento dell'iscrizione otterrà 10 crediti da sommare ai 30 crediti di base, poi potendo certificare attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne aggiungerà altri 5 e potendo certificare altre attività, investimenti e formazione ulteriori 2 per un totale di 47 crediti attribuiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**A seconda della gravità dell'incidente la sospensione fino a 12 mesi sarà obbligatoria o facoltativa**



**La procedura.** Domande delle imprese sul portale dell'Ispettorato nazionale.









































